

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45 del Reg. Gen. Data 19/09/2020	OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
--	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciannove** del mese di **settembre**, alle ore **11,05**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione urgente – che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge - risultano all'appello nominale:

Consiglieri	presenti	assenti	Consiglieri	presenti	assenti
01) CENTURRINO FABIOLA	P		09) BIVIANO GIACOMO	P	
02) BERTE' UGO	P		10) PELLEGRINO FULVIO		A
03) GRASSO GIUSEPPE	P		11) MOLLIKA ELIANA		A
04) PAJNO ERIKA		A	12) GUGLIOTTA ANNARITA		A
05) ABBONDANZA ROSALBA	P		13) FONTI GESUELE		A
06) SABATINI ADOLFO	P		14) RIZZO FRANCESCO (*)	P	
07) RIFICI RAFFAELE	P		15) MUSCARA' FRANCO		A
08) FINOCCHIARO GIUSEPPE	P		16) LORIZIO GIUSEPPINA		A
			(*) Ai sensi art. 3, comma 1, L. R. n. 17/2016		

Assegnati n. 16	In carica n. 16	Presenti n. 9	Assenti n. 7
-----------------	-----------------	---------------	--------------

Sindaco : Marco Giorgianni Vice Sindaco : Assessori : Massimo D'Auria	Fra i Consiglieri assenti sono giustificati: Gugliotta via pec perché fuori Lipari per motivi personali; Lorzio via pec per motivi personali
---	--

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
 Presiede il dott. Giacomo **BIVIANO** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**
 Partecipa il **Segretario Generale**, dott.ssa **Lyda De Gregorio**
 La seduta è pubblica. Nominati scrutatori i Sigg. =====

Il Presidente rende noto che gli argomenti all'o.d.g. sono tre: "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta IMU, Approvazione dell'aliquota IMU anno 2020 e Situazione finanziaria dell'Ente". Afferma che ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Comunale propone ai Capi Gruppo di unificare gli argomenti in un'unica discussione e successivamente svolgere le votazioni singolarmente sulle proposte di delibera. Non essendoci alcun diniego dispone l'accorpamento della discussione dei tre argomenti posti all'o.d.g. dell'odierno elenco degli affari.

Il Cons. Rifici presenta l'o.d.g. allegato

Il Presidente dà lettura del superiore o.d.g. dando atto che è sottoscritto dai Conss. Rifici, Abbondanza, Bertè, Sabatini, Grasso e Centurrino. Successivamente sottoscritto anche dal Cons. Finocchiaro e dal Presidente Biviano.

Il Cons. Rizzo afferma di aver inteso che la presenza dell'opposizione fosse utile anche per conoscere i Revisori dei Conti, considerato che hanno diffidato il Consiglio. Dichiaro di voler sentire e conoscere i Revisori dei Conti prima di porre in essere qualunque iniziativa

Il Presidente concorda con quanto detto dal Cons. Rizzo e rende noto che i Revisori dei Conti stanno arrivando.

Il Cons. Sabatini lamenta l'assenza del Dirigente competente e del Collegio dei Revisori; constata che i Dirigenti non hanno orario, che "vengono quando vogliono", e che questo è il rispetto che i dipendenti che lavorano per il Comune hanno per il Consiglio Comunale; afferma che si devono chiamare, che si deve sospendere il Consiglio, concludendo che poi gli diamo pure il "premio che hanno raggiunto l'obiettivo"

Il Sindaco osserva che l'unificazione dei punti all'o.d.g. lo mette nelle condizioni di delineare un quadro complessivo secondo la visione dell'Amministrazione rispetto alla situazione finanziaria giustificando anche la proposta in esame. Continua introducendo l'argomento della situazione finanziaria dell'Ente, che è ben conosciuta in quanto lo stesso ha relazionato più volte in Consiglio, afferma che l'Amministrazione in questi mesi si è mossa per ottenere da parte dello Stato e della Regione alcune iniziative normative che diano la copertura finanziaria per l'approvazione del bilancio che come scadenza formale ha il 30/09/2020. Evidenzia che di queste iniziative proposte dall'Amministrazione alcune sono state già recepite con norme da parte della Regione ed infatti si hanno già i risultati con Leggi che sono in essere. Rende noto che una di queste è l'emendamento fatto al provvedimento precedente legato al Covid-19 che equipara il Comune di Lipari ai Comuni sotto i 5000 abitanti, la quale norma trasforma i finanziamenti per la spesa corrente da parte della Regione da 1.800.000 € a 3.400.000 €. Prosegue rendendo noto che un'altra iniziativa supportata da una norma è quella di una distribuzione tra i Comuni che hanno avuto nel 2019 più di 500.000 presenze di 2.000.000 €, e questi Comuni in Sicilia, non capoluogo di provincia, sono 5. Afferma che ciò cambia sostanzialmente la possibilità per il Comune di chiudere il bilancio e adeguarlo a una copertura complessiva. Evidenzia che un aspetto particolarmente importante è il fondo di perequazione stabilito dalla Regione e dallo Stato per l'esenzione a seguito dei fenomeni COVID, questo fondo vede un'assegnazione al Comune di Lipari di 400.000 €, rileva che la prima esenzione è stata fatta e riguarda il suolo pubblico. Riferisce che di questo fondo ci sono ancora 20.000.000 € da distribuire tra i Comuni siciliani che saranno in grado di fare delle esenzioni oltre la loro assegnazione, espone che il Comune di Lipari è in grado di fare delle esenzioni oltre l'assegnazione in quanto tra le iniziative già

portate a termine c'è la compensazione totale della tassa di sbarco; i quali incassi, aggiunge, si stanno avvicinando a quelli degli anni precedenti e in ogni caso è già norma che tutto quello non incassato verrà risarcito. Rileva che in quest'anno il Comune di Lipari non ha speso soldi della tassa di sbarco e ciò permetterà di avere delle cifre utilizzabili per aumentare le esenzioni a tutte le attività produttive e non soltanto quelle turistico-ricettive, così come prevede la norma nazionale e regionale che parla di una possibile esenzione a tutte le attività che hanno avuto delle limitazioni. Osserva che l'Amministrazione si sta concentrando, fatti salvi i soldi della tassa di sbarco da impiegare per gli stipendi, per impiegare tutto il rimanente per un ulteriore sgravio per la TASI. Rende noto che ha dato disposizioni all'ufficio preposto a tal fine. Spiega che questi sgravi sono la conseguente certa entrata (cioè non condizionata dal fatto se la tassa viene pagata o meno) che modifica automaticamente il fondo crediti di dubbia esigibilità, riducendolo, ciò aiuta nell'equilibrio di bilancio. Evidenzia però che per tutti questi provvedimenti, perché il Ragioniere li possa iscrivere come posta di bilancio è necessario che venga emesso il decreto.

Si dà atto che alle ore 11,18 entrano in Aula il ragioniere generale, dott. Subba, e per il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente, rag. Lasagna ed il componente, dott. Biondo.

Il Sindaco prosegue constatando che il problema per cui il Ragioniere ad oggi non può che dire che esiste una situazione di squilibrio è legato esclusivamente al fatto che tutte queste cifre per essere iscritte al bilancio devono avere il decreto. Comunica che vi sono altri interventi, legati alla normativa nazionale, come per esempio l'emendamento sull'IMU promosso dall'ANCIM. Spiega che questo emendamento è in votazione ora nella conversione del Decreto di agosto, che per Legge deve essere votato entro 60 giorni, già preso in carico dalla Commissione Bilancio Nazionale con parere positivo, questo emendamento, richiesto dal Comune di Lipari, dice: *"per i Comuni aderenti all'ANCIM l'imposta municipale propria resta interamente nella disponibilità del Comune ove si trova l'immobile che ne costituisce presupposto in positivo. Di conseguenza l'imposta incassata di tali Comuni non concorre al finanziamento del fondo art. 1 comma 380 della Legge"* inoltre, altra proposta perorata dal Comune di Lipari, recita: *"entro due mesi dall'entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto è tenuta a provvedere alla revisione dei fattori determinanti il riparto del fondo di solidarietà comunale elaborando una metodologia che consenta di non ridurre i trasferimenti a beneficio dei Comuni delle isole minori"*. Afferma che, in base a ciò è stato detto, indipendentemente dagli obiettivi già raggiunti con norme, quando l'Amministrazione si è presa la responsabilità di comunicare al Ragioniere la necessità di attendere l'applicazione o meno di queste norme in quanto potrebbero fare la differenza, nonostante i tempi di scadenza di approvazione del bilancio, anche se questo comporta l'adozione del bilancio nei tempi successivi a quelli di scadenza. Aggiunge che se si parla della norma sull'IMU il Comune su 4.000.000 € versati oggi ne ottiene solo 1.300.000 €, con questa norma il Comune guadagnerebbe più di 3 milioni di euro. Rileva che questa situazione, per evitare responsabilità sia all'Amministrazione che al Consiglio Comunale, obbliga a tenere in considerazione tutti gli atti necessari entro il 30 settembre per determinare l'equilibrio e per questo la proposta che era obbligata per legge per quanto riguarda il primo punto (trattandosi di tributo nuovo è una conferma di quello che c'era nel bilancio nel 2020) non vi è alcun motivo per disconoscere che così come presentata, specificando che la tariffa è la stessa, senza nessun intervento successivo, la stessa rimarrebbe per il 2021 e 2022. Prosegue evidenziando di aver apprezzato l'emendamento sottoscritto da quasi tutti i Consiglieri rilevando che ora si è in una condizione molto simile a ciò che avvenne nel 2013 e 2014 quando il Consiglio Comunale per effettuare tutte le iniziative per il riequilibrio di bilancio votò un'aliquota al massimo e l'Amministrazione preso atto delle istanze del Consiglio in un

momento successivo rideterminò una aliquota inferiore per gli anni successivi. Afferma che oggi è questo l'intento dell'Amministrazione che non è "campato in aria", ma condizionato da provvedimenti che si spera arrivino in tempi brevi. Evidenzia che questa è l'unica azione utile in questo momento, possibile in quanto altre tariffe non possono essere modificate, per il riequilibrio del bilancio. Spiega che la questione in assoluto più importante che determina la condizione di squilibrio, indipendentemente da tutto quello detto fino ad ora, è tutto ciò che è legato all'idrico. Rende noto che quest'anno l'Amministrazione ha ricevuto da parte della Regione Siciliana una diffida a prendere in carico due depuratori ed a sottoscrivere il contratto per l'acquisto dell'acqua del dissalatore di Vulcano ormai pronto, ciò ha fatto sì che l'Amministrazione chiedesse al Dirigente del III Settore di rimodulare il piano finanziario visti i maggiori costi. Rileva che il piano finanziario del Comune di Lipari, in questo momento, dice che la spesa dell'idrico è di 2.400.000 €, mentre con queste nuove strutture si arriverebbe a superare abbondantemente i 4 milioni. Ricorda a tutti che queste strutture non dovrebbero essere prese in carico dal Comune di Lipari, nè da nessun altro Comune perché la Legge del 2015 stabiliva che il gestore del servizio idrico integrato doveva essere l'ATI, la quale in provincia di Messina non è operativa ed è stata commissariata sia per la redazione dell'ambito, sia per l'effettuazione dell'identificazione del gestore unico che per la determinazione della tariffa; e ciò aveva portato il Comune, lo scorso anno – ricorda - a fare tutto il percorso ben conosciuto con l'AMAM. Aggiunge che secondo la Regione in assenza dell'AMAM non vi è alternativa che i depuratori vadano in carico al Comune, ciò comporterebbe un piano finanziario di valore doppio da quello che oggi è coperto dalla tariffa. Fa notare che la Legge dice che il totale del costo del servizio idrico si deve prendere dalla tariffa, contemporaneamente se pur esistono delle norme che affermano che in casi eccezionali la tariffa può essere raddoppiata, ci sono condizionamenti dettati da norme di tipo europee che affermano il contrario. Prosegue ipotizzando che se il Comune si dovesse determinare per il raddoppio della tariffa, ciò comporterebbe una determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità che non potrebbe avere nessuna copertura finanziaria, determinando un dissesto senza che ricorrano le condizioni di pre-dissesto in quanto non si potrebbe più riequilibrare. Ricorda che in questo momento si sta scontando l'errore gravissimo che fece questo Comune nell'acquisire il sistema idrico prendendosi anche carico del costo di acquisto dell'acqua. Spiega che su 2.400.000 €, 1.250.000 € vengono spesi per l'acquisto dell'acqua dal dissalatore (0,90 € al m³ pagati dal Comune e 3€ pagati dalla Regione mentre quando l'acqua viene trasportata via nave il costo è di 14€ al m³), ma lo Stato è obbligato secondo una norma del 1950 a pagare le forniture idriche nelle isole che non hanno fonti di produzione; evidenzia che l'errore grave è stato assecondare come EAS e successivamente quando il servizio è passato al Comune, non vantare questa norma costituzionale che testualmente recita: *"dagli anni '50 lo Stato ha esercitato la funzione perequatrice per l'approvvigionamento idrico delle isole minori con la Legge del 09/05/1950 n. 307 e 19/05/1967 n. 378"*. Ricorda che negli anni 90 lo Stato fece una disposizione passando il dovere di coprire questo costo alla Regione la quale si appellò alla Corte Costituzionale la quale determinò che il passaggio non poteva avvenire e che l'obbligo dello Stato in assenza di copertura finanziaria non era delegabile ed il costo dell'acqua deve essere pagato dallo Stato. Aggiunge che per tutto quanto detto prima l'Amministrazione ha interloquuto con il Ministero dell'Ambiente, che è stato il finanziatore con 50.000.000 € della realizzazione dei depuratori e del dissalatore, inviando una nota della quale né dà (in parte) lettura: *"assicurare in ottemperanza alle norme in vigore, almeno fino all'attivazione da parte dell'ATI Messina della tariffa unica d'ambito, la copertura finanziaria necessaria al Comune di Lipari per sostenere le spese di acquisto dell'acqua prodotta dai dissalatori di Lipari e Vulcano e consentire conseguentemente al Comune di Lipari il mantenimento degli equilibri finanziari scongiurando il rischio di un ingiusto aggravio del costo di un servizio*

pubblico essenziale. Si fa presente a titolo esplicativo che il termine del servizio di rifornimento idrico a mezzo nave per la sola isola di Vulcano, così come auspicato da questa Amministrazione consente allo Stato un risparmio di 3.900.000 € a fronte di una richiesta da parte dello stesso Comune per l'acquisto di acqua dei dissalatori di Vulcano e di Lipari quantificabile per l'anno 2020 in 1.250.000 €, e per 1.550.000 € per gli anni successivi con i nuovi impianti a regime". Evidenzia quindi che allo stato attuale il Comune non è nelle condizioni di farsi carico di queste strutture e soprattutto il Comune non può fare l'impegno di spesa per assicurare la copertura del dissalatore di Vulcano. Quindi afferma che un finanziamento da parte dello Stato inciderebbe anche sulla determinazione del fondo di dubbia esigibilità per cui potrebbe realizzarsi la stabilizzazione del bilancio. Afferma che perdura la necessità di qualche settimana per avere i decreti della Regione per iscrivere le somme al bilancio e l'esito della vicenda dell'idrico, ma tutto questo non esime dal prendere entro il 30/09 tutti i provvedimenti utili a garanzia degli equilibri di bilancio e in questo momento l'adozione del nuovo regolamento per il nuovo tributo e la conferma per il 2020 delle tariffe, anche se queste potrebbero essere rideterminate come avvenne in passato.

Il Presidente afferma che nel frattempo sono intervenuti i revisori dei Conti che per la prima volta partecipano al Consiglio Comunale, cui dà il benvenuto, e che si ha il piacere di conoscere; Li ringrazia per la presenza ed invita i Consiglieri a rivolgere domande ai Revisori

Il Cons. Rizzo inizia il suo intervento partendo dall'atto di diffida dei Revisori che è il motivo per il quale sente l'urgenza di avere un riscontro da parte loro. Preannuncia, per motivi personali, di dover lasciare la seduta alle 12 e 40. Rende noto che con confronto anche con altri colleghi Consiglieri, segnatamente anche con il collega Pellegrino, uno degli atti e mozioni posti in essere è quello relativo al resoconto sul recupero delle spese e delle morosità particolarmente connesse al settore idrico e al settore dei rifiuti, considerato che risultano vari utenti molto qualificati di varie categorie sociali, quali albergatori, ristoratori, particolarmente morosi. Prende a riferimento un'ulteriore nota inoltrata dal Ragioniere Generale che prende atto di una sorta di diffida che ha espletato il Dipartimento acqua e rifiuti in cui invita il Comune di Lipari a prendere in carico il Depuratore di Vulcano esplicitando che tutte le tariffe andrebbero rimodulate sulla scorta di questi nuovi oneri.

Il Presidente chiarisce che il Consigliere Rizzo desidera delucidazioni sulla diffida fatta riguardo agli squilibri di bilancio, in particolar modo segnalati dal Ragioniere Generale, e sui mancati recuperi dell'idrico, ovvero quanto incidono sugli squilibri

Il Presidente del Collegio dei Revisori, rag. Lasagna afferma che di fatto ancora non è stata fatta alcuna verifica riguardo ai mancati tributi in quanto allo stato attuale non è ancora arrivato nessuno strumento finanziario, quindi prende atto di quanto dichiarato dal Ragioniere Subba. Evidenzia che per quanto riguarda la relazione del quarto trimestre il collegio ha solo asseverato i dati presenti nella relazione. Riferisce che per quanto concerne la problematica dell'idrico il Collegio ha appreso da tutta la corrispondenza inviata dagli uffici, ogni tanto - aggiunge - in maniera sproporzionata, ma ad oggi dati concreti, dice, non ne sono stati ricevuti e il Collegio si potrà esprimere solo quando riceverà lo strumento finanziario.

Il comp. del Collegio dei Revisori, dott. Biondo interviene comunicando che l'altro componente, il dott. Gagliardo, è dimissionario. Afferma che le cause di questi squilibri sono esterne all'Amministrazione e dipendono da situazioni che si sono venute a creare per lo più dovute al servizio idrico; non ci sono ancora numeri concreti, rileva, ma da quanto appreso la situazione è molto seria e comporta uno squilibrio finanziario molto rilevante

Il Cons. Sabatini chiede qual è il motivo dello squilibrio

Il comp. del Collegio dei Revisori, dott. Biondo risponde che gli incassi sono molto bassi per questo servizio e quindi il fondo crediti di dubbia esigibilità aumenta, afferma che è questa la causa principale dello squilibrio. Aggiunge che il Collegio è tenuto a sollevare queste criticità che comportano responsabilità per tutti, le soluzioni le troverà l'Amministrazione, che è molto competente, rileva, a partire dal Sindaco, che si muove bene con le Istituzioni competenti. Evidenzia che il Collegio può dare il suo parere una volta arrivato il documento di riequilibrio. Confida che la situazione si possa risolvere al più presto.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, rag. Lasagna evidenzia che il problema, per quanto hanno capito, sta nel fatto che il Comune non incassa e quindi aumenta il fondo crediti di dubbia esigibilità e c'è anche la mancata bollettazione, come gli viene detto

Il Cons. Rizzo chiede se si è a conoscenza della nota inoltrata dal dirigente Subba il 18/08/2020, avente ad oggetto: Diffida ad adempiere del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Il Presidente del Collegio dei Revisori, rag. Lasagna chiede come mai viene rivolta a lui questa domanda e si domanda cosa cambi se il Collegio dei revisori è a conoscenza o meno di questa nota

Il Cons. Rizzo afferma di essersi permesso di rivolgere una domanda, se alla domanda gli viene risposto con un'altra domanda poi risponderà, ma prima invita il Presidente del Collegio a rispondere alla sua domanda

Il Presidente del Collegio dei Revisori, rag. Lasagna afferma che il Collegio risponde solo al Presidente del Consiglio

Il Cons. Rizzo allora chiede al Presidente di rivolgere al Collegio la domanda appena posta

Il Cons. Sabatini afferma che non è un atteggiamento consono quello dei Revisori ed evidenzia che sono arrivati con mezz'ora di ritardo, quindi invita il Collegio a rispondere, senza polemiche, alla domanda del Consigliere

Il Presidente afferma che ha chiesto lui di rivolgere ai Consiglieri le domande al collegio ed invita il collegio a rispondere direttamente ai Consiglieri.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, rag. Lasagna afferma che possibilmente è stata ricevuta ed evidenzia che ad ora sono state ricevute dal Collegio circa 300 pec. Lamenta che gli si scrive anche "quando si va in bagno" e conclude dicendo che non si vuole fare polemica

Il Cons. Rizzo spiega che secondo lui questa nota ha una portata di rilievo e comprendere se il Collegio ne è a conoscenza gli darebbe un sollievo e la possibilità di verificare se si sta operando nella direzione giusta

Il Presidente del Collegio dei Revisori, rag. Lasagna afferma che questa nota è stata ricevuta, ma che il collegio ne prende atto, essendo l'Amministrazione che deve intervenire.

Si dà atto che alle ore 11,55 entrano in Aula i Conss. Fonti, Mollica, Muscarà e Pellegrino per cui i presenti sono 13

Il Cons. Fonti afferma che questo bilancio non si può quadrare ed evidenzia che il collega Rizzo ha fatto un ottimo intervento ricordando la nota del Dirigente Subba del 18/08/2020, ma, aggiunge, ne esistono delle altre. Rileva che c'è anche una missiva del Dirigente Subba avente ad oggetto: gestione del servizio idrico integrato dove viene allegata una nota del Dirigente del III Settore, Arch. Ficarra, e del Capo Area Geom. Meduri, di cui ne dà lettura. Afferma di non volersi soffermare sul discorso AMAM in quanto lamenta che una società firma un contratto e il giorno dopo si rende conto che il territorio è particolare, come se non ne fossero stati a conoscenza. Continua con la lettura della superiore nota ed evidenzia che quest'anno il servizio ha funzionato e si è andati avanti con provvedimenti contingibili ed urgenti senza nessun impegno di spesa e l'impresa fino al mese di settembre non potrà essere pagata. Prosegue la lettura della nota del Dirigente Ficarra ed evidenzia quindi che il costo dell'acqua sarà incrementato dell'80%. Prosegue rendendo noto che vi è allegata una simulazione con tutti i costi di gestione. Riferisce di un'altra nota del Dirigente Subba avente ad oggetto: gestione del servizio idrico integrato e piano tariffario di cui ne dà lettura. Afferma che la realtà è che a oggi il Comune di Lipari è in squilibrio finanziario e ricorda di averlo dichiarato in Consiglio lo scorso anno; dichiara che il suo gruppo non è d'accordo con l'aumento dell'IMU in quanto in un momento particolare di crisi dovuto all'emergenza Covid, dove non tutti hanno potuto beneficiare di contributi dallo Stato e dalle Regioni, basti vedere le 4.000 istanze per avere il buono spesa. Osserva che le diffide fatte dall'assessorato regionale parlano di inadempienze da parte del Comune e di fatto la Regione ha nominato un commissario; nel tempo, prosegue, il Comune ha tergiversato fino ad arrivare a questo punto. Dichiara di voler vedere le carte dove si evince che i fatti si concretizzano. Dichiara che nell'incertezza che comunque il bilancio non si quadrerà non vuole aumentare l'IMU ai suoi concittadini ed afferma che questo lo ripete da anni. Osserva di avere qualche perplessità sull'approvazione del regolamento e chiede se sono previste agevolazioni per particolari categorie. Riferisce che se si devono aumentare le tasse lo si deve fare solo in prospettiva del risanamento dei costi del Comune e nonostante l'equiparazione ai 5000 abitanti, di cui anche il suo gruppo ha contribuito ad ottenere il risultato, ma ciò – conclude – non basterà a far quadrare il bilancio.

Il Cons. Sabatini si rivolge al Consigliere Fonti dicendo che dovrebbe avere un'attenzione politica e ci deve essere un momento in cui si deve fare una sintesi e farsi carico delle esigenze dei propri cittadini e spesso si fa con delle iniziative impopolari. Ricorda che questa Amministrazione non è stata messa nelle condizioni di formalizzare degli interventi che potessero essere condivisibili. Afferma di difendere un percorso che deve diventare virtuoso seppur non condivisibile nell'interesse della comunità in quanto se non passa il bilancio ciò significa che nei prossimi 5 anni si avrà un Commissario e le aliquote al massimo. Osserva che questa Amministrazione sta riconfermando, e non aumentando, le tariffe per delle esigenze. Rileva che l'azione di questa maggioranza non è di disattenzione nei confronti della collettività, ma un'esigenza che seppur non condivisibile a livello politico diventa necessariamente condivisibile quando si vanno a fare i conti. Anticipa che la maggioranza si assumerà le sue responsabilità perché bisogna fare qualcosa perché i cittadini non soffrano più di tanto o più di quanto hanno già sofferto, solamente riconfermando. Continua osservando che ci saranno difficoltà anche sul bilancio, ma la maggioranza deve essere coesa.

Evidenzia la crisi del terziario che si sta sottovalutando, terziario che è importantissimo per il territorio delle Eolie.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e pone in votazione l'o.d.g. allegato.
La votazione avviene in forma palese per alzata di mano:

Si dà atto che alle ore 12,32 escono dall'Aula i Conss. Muscarà, Pellegrino, Mollica e Fonti, per cui i presenti sono 9

Presenti: n. 9
Favorevoli: n. 8 (*Biviano, Bertè, Centurrino, Grasso, Finocchiaro, Abbondanza, Rifici e Sabatini*)
Contrari: n. 0
Astenuti: n. 1 (*Rizzo*)

Il Presidente preso atto della superiore votazione comunica che l'o.d.g. è stato accolto

Il Cons. Rizzo propone una sospensione atteso che deve lasciare l'Aula come aveva già preannunciato

Il Presidente rilevato preliminarmente che si è già in fase di votazione, aderisce alla superiore richiesta e pone in votazione la proposta di sospensione del Cons. Rizzo.
La votazione avviene in forma palese per alzata di mano:

Presenti: n. 9
Favorevoli: n. 9

Il Presidente vista la superiore votazione sospende la seduta alle ore 12,33

Alle ore 12,36 riprendono i lavori alla presenza dei n. 9 Consiglieri già presenti prima della sospensione

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di cui all'oggetto. La votazione avviene in forma palese per alzata di mano:

Presenti: n. 9
Favorevoli: n. 8 (*Biviano, Bertè, Centurrino, Grasso, Finocchiaro, Abbondanza, Rifici e Sabatini*)
Contrari: n. 1 (*Rizzo*)

Il Presidente proclama l'esito della superiore votazione dando atto che il Consiglio Comunale ha approvato la presente proposta, e conseguentemente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto ed i pareri espressi a corredo della stessa;
- Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

di approvare la presente proposta di deliberazione, relativa a:

Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Il Presidente del Consiglio invita quindi il Civico Consesso a votare per dichiarare immediatamente esecutiva la relativa deliberazione.

La votazione avviene in forma palese, per alzata di mano:

Presenti: n. 9

Favorevoli: n. 8 (*Bertè, Abbondanza, Rifici, Centurrino, Grasso, Biviano, Finocchiaro, Sabatini*)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 1 (*Rizzo*)

Il Presidente del Consiglio dà atto, stante l'esito della superiore votazione, che la delibera è dichiarata immediatamente esecutiva.

**COMUNE DI LIPARI**

(PROVINCIA DI MESSINA)
Eolie, Patrimonio dell'Umanità

www.comunelipari.iturp@comunelipari.it**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Si da incarico al settore	ECONOMIA E FINANZE
Servizio	3° TRIBUTI
Ufficio	IMU-TASI-TARI-IMPOSTA PUBBLICITA'E AFFISSIONI- CONTRIBUTO DI SBARCO

Di predisporre la proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

IL SINDACO

L'ASSESSORE

REG. AC. N° 11 DEL 22/07/2020

Proposta di deliberazione n°	64	del	08/07/2020
-------------------------------------	-----------	------------	-------------------

IL CAPO AREA DEL SERVIZIO
(vedi proposta allegata)



COMUNE DI LIPARI
Provincia di Messina
"Eolie, Patrimonio dell'Umanità"
Via Falcone Borsellino – 98055 Lipari (ME)
Fax: 090/9887672 Tel: 090/9887622-3 - 4 - 5 - 6 - 7
Secondo Settore Economia e Finanze
Servizio - Tributi



PROPOSTA N. 64 DEL 08/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CAPO AREA TRIBUTI

Visto l'articolo 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 che ha istituito, a decorrere dall'anno 2020, la nuova IMU e contestualmente abrogato l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti in particolare i commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 che disciplina la nuova IMU;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che l'articolo 1, comma 777 della citata Legge 160/2019, stabilisce, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, che i comuni possono con proprio regolamento:

- stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso;
- stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Rilevato che in particolare il comma 2 del citato articolo 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

Visti gli articoli :

- 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 448/2001;
 - 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n.296;
 - 172, comma 1, lett. c) del Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- che prevedono che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente, che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visti il D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997 e successe modifiche e integrazioni;

Vista la bozza di regolamento predisposta dall'Ufficio Tributi, costituita da n.13 articoli, allegata alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa, meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente,


PROPONE

Al Consiglio Comunale, per quanto espresso in premessa e che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, di adottare la conseguente proposta nei seguenti termini:

DI APPROVARE il regolamento comunale, allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, per l'applicazione dell'Imposta municipale propria nel testo composto da n.13 articoli;

DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore dal 01/01/2020;

DI DISPORRE la pubblicazione della delibera di consiglio sul sito istituzionale del comune e la trasmissione al Ministero delle Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze-Direzione Federalismo Fiscale.



*Il Capo Area Tributi,
Geom. Salvatore Furnari Falanga)*

COMUNE DI LIPARI
(Provincia di MESSINA)

IMU

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2020

Approvato con delibera di C.C. n. del / /2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili	4
Articolo 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	4
Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili	4
Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare	5
Articolo 7 - Differimento del termine di versamento	5
Articolo 8 - Esenzione immobile dato in comodato	5
Articolo 9 - Versamenti minimi	5
Articolo 10 - Interessi moratori	5
Articolo 11 - Rimborsi e compensazione	6
Articolo 12 - Accertamento esecutivo e rateazione	6
Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento	6

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia (cfr. nota 4).

Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 7 - Differimento del termine di versamento

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

Articolo 8 - Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito (registrato) al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito (registrato) ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

Articolo 9 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 10 - Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 3 punti

percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva o il regolamento generale delle entrate.

Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



COMUNE DI LIPARI
Città Metropolitana di Messina

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE NR. 16 DEL 15.07.2020

L'anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di luglio, alle ore 18,00, in videoconferenza, si è riunito, previa regolare convocazione del Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 8 del 20.04.2020, immediatamente esecutiva, nelle persone dei Sigg.:

Rag. Emanuele Lasagna Liuzzo	Presidente	Presente
Dr. Antonino Biondo	Componente	Presente
Dr. Nicolò Mauro Gagliardo	Componente	Presente

per procedere al rilascio del richiesto "parere" sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del Secondo Settore Economia e Finanze Servizio – Tributi nr.64 del 08.07.2020, avente ad oggetto: "approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)".

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto richiamata ricevuta a mezzo PEC in data 9.7.2020, per l'acquisizione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), del Tuel nonché la documentazione allegata;

Vista la Legge di Bilancio 27.12.2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" - pubblicata nella G.U. del 30.12.2019 n. 304, con particolare riferimento all'art. 1, commi da 738 (*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783*) a 783, che dispongono l'abolizione della Tassa sui Servizi Individuali (TASI) e procedono ad una revisione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali;

Preso atto che:

- Il Comune di Lipari ad oggi non ha approvato;
il D.U.P. 2020-2022;
il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Visto:

- ✓ **l'art. 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni:** *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*) del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);
- ✓ **l'art 27, co. 8, della legge n. 448/2011** il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: «16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;
- ✓ **l'art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013** che disciplina la fattispecie di riduzioni e di esenzioni che il Comune può prevedere con il Regolamento *"Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:*
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo";

Preso atto dello schema del regolamento IMU allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale nr.64 del 08.07.2020 del Secondo Settore Economia e Finanze Servizio – Tributi, che consta di n. 13 articoli;

Valutate le motivazioni addotte nel corpo della proposta di deliberazione *de qua*;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;

- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- i nuovi principi contabili generali e applicati;
- l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 “Attribuzioni dei Consigli”;
- l’art. 107, comma 2, del D. L. 18/2020 “Differimento di termini amministrativo-contabili”;
- l’art. 138 del D. L. 34/2020 “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”;
- lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi in data 08.07.2020;

esprime,

per quanto di propria competenza, parere favorevole all’approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale nr.64 del 08.07.2020 del Secondo Settore Economia e Finanze Servizio – Tributi.

La seduta viene tolta alle ore 19,15.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Rag. Emanuele Lasagna Liuzzo

(Firma digitale)

Dr. Antonino Biondo

(Firma digitale)

Dr. Nicolò Mauro Gagliardo

(Firma digitale)

Oggetto: Parere Organo di Revisione.

Mittente: "revisori" <revisori@pec.comunelipari.it>

Data: 16/07/2020, 17:02

A: capoarea.furnari@pec.comunelipari.it, "consiglio" <consiglio@pec.comunelipari.it>, "sindaco" <sindaco@pec.comunelipari.it>, "segretario\@pec\comunelipari.it" <segretario@pec.comunelipari.it>

In allegato si trasmette il parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale nr.64 del 08.07.2020 del Secondo Settore Economia e Finanza Servizio - Tributi, avente ad oggetto "approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Con osservanza,

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Emanuele Lasagna Liuzzo.





Accolto

I Consiglieri Comunali firmatari del presente o.d.g. in relazione alla proposta di approvazione dell'aliquota IMU 2020 all'esame del Consiglio Comunale del 17/09/2020,

- considerato che la modifica della normativa ci obbliga all'approvazione del nuovo regolamento e alla rideterminazione della tariffa IMU,
- visto che, così come auspicato, la proposta dell'Amministrazione nella sostanza, per l'anno 2020, riconferma la stessa tariffa, ma che tale annulla per il 2021 e 2022 la determinazione dell'ultimo bilancio della riduzione di un punto percentuale,
- considerato che la stessa condizione si è creata tra il 2013 e il 2014 e, così come auspicato, l'Amministrazione nel 2014 riportò le tariffe alle condizioni dell'anno precedente

IMPEGNA

l'Amministrazione, nei tempi utili, ad attivare tutte le iniziative per modificare per gli anni 2021 e 2022 nuovamente le tariffe riportandole a quanto determinato nell'approvazione dell'ultimo bilancio.


Don Ubaldo

Adelino

Roberto

Gabriele



COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

"Eolie, patrimonio dell'umanità"



2020

www.comunelipari.gov.it

consiglio@pec.comunelipari.it

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di agosto, alle ore 09,00, presso la Sala Consiglio del Palazzo Comunale sito in Piazza Mazzini, 1, si è tenuta la riunione della Commissione Consiliare n. 3 "Finanze, Bilancio, Economato, etc.", giusta convocazione prot. n. 11071 del 30/07/2020 ed integrazione prot. n. 11221 del 31/07/2020 per trattare i punti all'ordine del giorno.

Alle ore 09,00 è presente il Presidente della Commissione: Consigliere Finocchiaro, la riunione si sposta in seconda convocazione alle ore 10,00.

In seconda convocazione, alle ore 10,00, sono presenti:

- Presidente Commissione: Giuseppe Finocchiaro.
- Capo Area Tributi: Geom. Salvatore Furnari.

Alle ore 10.06 viene chiamato l'appello nominale, non essendo presente nessun componente la Commissione, questa non si costituisce.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione
F.to Giuseppe Finocchiaro

Il Segretario Verbalizzante
(Marta Trucco)


Pareri ai sensi art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 12 Legge Regionale n. 30/2000

Settore	2° ECONOMIA E FINANZE	Servizio	3° TRIBUTI
Ufficio	IMU-TASI-TARI-IMPOSTA PUBBLICITA'E AFFISSIONI-CONTRIBUTO DI SBARCO		

Per la regolarità tecnica si esprime parere:

FAVOREVOLE

Lipari, li 08-07-2020




IL CAPO AREA DEL SERVIZIO
(Geom. Salvatore Furnari Falanga)

SETTORE SECONDO "ECONOMIA E FINANZE"

Per la regolarità contabile, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Lipari, li 08-07-2020



Il Responsabile
(Dott. Francesco Subba)

IL SEGRETARIO GENERALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, lettera c) del R.O.G.U.S. esprime parere:

Lipari, li 27/07/2020



Il Segretario Generale

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno..... per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
- con lettera n..... in data..... è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:
 - ☐ sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
 - ☐ Sezione provinciale di..... (Art. 17, comma 2);

Dalla Residenza comunale, li.....

Timbro

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal..... al..... come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:


È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO.....

- ☐ decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - ☐ dell'atto (Art. 18, comma 6);
 - ☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- ☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, li.....

Il Segretario Comunale

P.e.e.o.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Lydia DE GREGORIO



30 SET. 2020